



**COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE**  
Provincia di Bologna

Allegato b)

**ICI ANNO 2010**

	<b>anno 1999</b>	<b>anno 2000</b>	<b>anno 2001</b>	<b>anno 2002</b>	<b>anno 2003, 2004 e 2005</b>	<b>Anno 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010</b>
<b>Abitazione principale</b>	4,5 ‰	4,5 ‰	4,5 ‰	4,3 ‰	4,3 ‰	5 ‰
<b>Aliquota base</b>	5,5 ‰	5,5 ‰	6 ‰	6 ‰	7 ‰	7 ‰
<b>Aliquota per case sfitte</b>	7 ‰	7 ‰	7 ‰	7 ‰	7 ‰	7 ‰

**Aliquota ridotta :**

Abitazioni locare a seguito convenzione con l'Amministrazione comunale (agevolazione per l'intera durata della convenzione)

2000	4,5 ‰
2001	esente
2002	esente
2003	esente
2004	esente
2005	esente
2006	esente
2007	0,01 ‰ (varie sentenze hanno stabilito che non sono possibili esenzioni non previste dalla norma)
Dal 2008	Esente

Abitazioni locare a seguito affidamento ad AMA – Agenzia Metropolitana per l’Affitto

2008	Esente
2009	Esente
2010	Esente

Immobili posseduti da commercianti ed artigiani su strada chiusa al traffico per oltre 6 mesi: agevolazione rapportata al periodo di interruzione

1999	4,5 ‰
2000	4,5 ‰
2001	4,5 ‰
2002	4,5 ‰
2003	4,5 ‰
2004	4,5 ‰
2005	4,5 ‰
Dal 2006	5,2 ‰

Immobili classificati nel gruppo D1 – D7 – D8 che aprono l'attività (agevolazione per 60 mesi a decorrere da quello di apertura)

1999	4,5 ‰
2000	4,5 ‰
2001	4,5 ‰
2002	4,5 ‰
2003	4,5 ‰
2004	4,5 ‰
2005	4,5 ‰
2006	Aliquota base
Dal 2007	4 ‰ (aliquota agevolata da applicarsi per 36 mesi a decorrere dal mese di apertura dell'attività)

**Immobili posseduti ed utilizzati da imprese commerciali** che aprono l'attività nel Comune di San Pietro in Casale (agevolazione per 60 mesi a decorrere da quello di apertura)

2001	4,5 ‰
2002	4,5 ‰
2003	4,5 ‰
2004	4,5 ‰
2005	4,5 ‰
2006	Aliquota base
Dal 2007	4 ‰ (aliquota agevolata da applicarsi per 36 mesi a decorrere dal mese di apertura dell'attività)

**Cittadini Residenti all'estero** che conservano la disponibilità dell'unità abitativa posseduta in Italia (art. 8 del Dlgs n. 504/1992) non locata

Dal 2008	Aliquota 5 ‰
Detrazione Euro	103,30

Dal 1.1.2000 una modifica al Regolamento sull'I.C.I. ha parificato il trattamento dell'abitazione anche alle sue pertinenze, fino ad un massimo di due.

Tale trattamento sarà previsto per tutti i casi di pertinenza (C6, C7, C2) dell'abitazione.

## Detrazione per abitazione principale

Da L.200.000 a L.500.000

Nel 1999 la detrazione fissata in L.200.000 elevabili a L.240.000 per redditi bassi, inabili, per mutui prima casa, per famiglie numerose.

Nel 2000 viene introdotta una detrazione uguale per tutti di L.240.000

Nel 2001 viene introdotta una detrazione uguale per tutti di L.240.000

Nel 2002 viene introdotta una detrazione uguale per tutti di Euro 120,00

Nel 2003 viene introdotta una detrazione uguale per tutti di Euro 120,00

Nel 2004 viene introdotta una detrazione uguale per tutti di Euro 120,00

Nel 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 - 2010 la detrazione viene confermata per tutti di Euro 103,30.

Abitazione principale esentata dal 2008 con la esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9.

Immobili inagibili, inabitabili per i quali sia in atto un intervento di recupero (agevolazione per 3 anni dall'anno successivo all'inizio lavori)

Dal 1999 al 2005 4,5 ‰

Terreni agricoli sui quali viene realizzato un intervento di riequilibrio ecologico (agevolazione per 5 anni dall'anno di realizzazione dell'intervento)

Dal 1999 al 2005 4,5 ‰

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini di 1° grado

Dal 2000 al 2005 Solo aliquota ridotta 4,5 ‰

Esonero per le ONLUS

Dall'anno 2000 al 2005 per norma regolamentare

Con l'art. 7 del D.L. n. 203/2005, conv. con mod. dalla L. n. 248/2005 l'esenzione è sancita per legge.

## ADDIZIONALE ALL'IRPEF

Aliquota 0,67%

Esenzione fino a 7.750,00 euro di reddito imponibile

Regolamento allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2007

## IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Vengono confermate le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale n. 16 del 17/02/2006.

**COMUNE di San Pietro in Casale**  
**CLASSE IV**

TARIFFE

**del'IMPOSTA COMUNALE sulla PUBBLICITÀ e del DIRITTO sulle PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507  
in vigore dal 1/1/2006**

### **IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ**

#### **PUBBLICITÀ ORDINARIA**

(Art 12; per 1 mq.)

- Annuale:

fino a mq 5,5            euro 16,12

da mq 5,5 a mq 8,5 euro 24,17

oltre mq 8,5            euro 32,23

- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione:

fino a mq 5,5            euro 1,61

da mq 5,5 a mq 8,5 euro 2,41

oltre mq 8,5            euro 3,23

#### **PUBBLICITÀ ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA**

(Art 7, comma 7; per 1 mq.)

- Annuale:

fino a mq 5,5            euro 32,23

da mq 5,5 a mq 8,5 euro 48,35

oltre mq 8,5            euro 64,46

- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione:

fino a mq 5,5            euro 3,23

da mq 5,5 a mq 8,5 euro 4,84

oltre mq 8,5            euro 6,44

### **PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI**

messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante  
(art 14; per 1 mq.)

- Annuale euro 49,58
- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione euro 4,96

Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle tariffe indicate.

### **PUBBLICITÀ REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O PARETI RIFLETTENTI**

(art 14; indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione)

- Ogni giorno euro 3,10

Se la pubblicità ha durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta alla metà.

### **PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI**

(Art. 15- per 1 mq)

- Per ogni periodo di 15 gg. Euro 16,12 o frazione

### **PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI**

(Art 15)

- Per ogni giorno o frazione euro 74,36

### **PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI**

(Art 15)

- Per ogni giorno o frazione euro 37,19

### **PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE**

(Art 15)

- Per ogni giorno o frazione euro 3,10

### **PUBBLICITÀ SONORA**

(Art 15)

- Per ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione euro 9,30

### **PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI**

(Art 13; per 1 mq.) - Annuale

- Interna euro 16,12

- Esterna:

fino a mq 5,5 euro 16,12

da mq 5,5 a mq 8,5 euro 24,17

oltre mq 8,5 euro 32,23

Se luminosa si applica una maggiorazione del 100%

## **PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTI PER SUO CONTO**

(Art 13; per anno solare)

- Autoveicoli > q.li 30:
  - senza rimorchio euro 89,24
  - con rimorchio euro 178,49
- Autoveicoli <q.li 30:
  - senza rimorchio euro 59,50
  - con rimorchio euro 119,00
- Motoveicoli o veicoli non compresi nelle 2 precedenti categorie:
  - senza rimorchio euro 29,75
  - con rimorchio euro 59,50

### **RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (ART. 16)**

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

### **ESENZIONI DELL'IMPOSTA (art. 17)**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle pareti di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;

- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

1Bis) L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. (dal 1/1/2002 art. 10 L. 2/12/2001 n. 448)

MODIFICA APPORTATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 22.2.2002 AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

**Con decorrenza dal 1.1.2002 l'imposta non è comunque dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove di svolge l'attività cui si riferiscono, anche se la superficie complessiva delle stesse è superiore a 5 metri quadrati.**

#### **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art. 19)**

##### **PER OGNI FOGLIO DI cm. 70x100**

- per i primi dieci giorni euro 1,37
  - Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione. Euro 0,41
- Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%

##### **PER MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI**

- per i primi dieci giorni euro 2,04
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione. Euro 0,61

##### **PER MANIFESTI COSTITUITI DA OLTRE 12 FOGLI**

- per i primi dieci giorni euro 2,72
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione. Euro 0,82

Per le affissioni d'urgenza, notturne o festive, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, é dovuta la maggiorazione del 10%, con un minimo di €. 25,82 per ogni commissione. (art.22)

##### **RIDUZIONI DEL DIRITTO (art. 20)**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

#### **ESENZIONI DAL DIRITTO (art. 21)**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

-----